



COMUNE DI SERRAVALLE

Regolamento comunale dei cimiteri e della camera mortuaria

La terra dove riposano i nostri morti è veneranda e degna di rispetto.

del 15 dicembre 2014

Il Consiglio comunale di Serravalle,

richiamata la Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) e le norme generali contenute nel volume 6 della Raccolta delle leggi del Canton Ticino concernenti la sanità, la polizia sanitaria, l'assistenza sanitaria e l'intervento sociale,

visto il messaggio municipale no. 46 del 3 novembre 2014;

D E C R E T A:

Capitolo I: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

Il presente Regolamento ha per oggetto il disciplinamento, nei limiti delle disposizioni di legge superiori, dell'utilizzazione, della manutenzione, dell'ordine, della sorveglianza, delle tariffe e della polizia funeraria dei cimiteri delle frazioni di Ludiano, Malvaglia e Semione.

Art. 2 Competenze

L'amministrazione dei cimiteri, che sorgono su terreni di proprietà del Comune, compete al Municipio.

La sorveglianza e la manutenzione competono per delega all'Ufficio tecnico comunale.

Capitolo II: Composizione dei cimiteri

Art. 3 Suddivisione dei cimiteri

Le aree dei cimiteri sono così suddivise:

- campo comune
- tombe di famiglia con sepolture in terra
- tombe di famiglia con sottostruttura
- cappelle di famiglia
- loculi per urne cinerarie
- ossario comunale

Art. 4 Sepolture in campo comune

Per le sepolture in campo comune le inumazioni hanno luogo in base all'attribuzione stabilita dal Municipio. Non si concedono spazi a titolo temporaneo.

Dove fosse già affossata una salma vi è la possibilità di depositare, sotto la superficie del terreno, delle urne cinerarie senza limite di quantità previa riscossione della relativa tassa di concessione.

La scadenza della concessione viene calcolata a far tempo dall'ultima sepoltura.

Art. 5 Tombe di famiglia con sepolture in terra

Le sepolture in questa tipologia di tombe hanno luogo in base all'attribuzione stabilita di comune accordo tra i concessionari ed il Municipio.

Nelle tombe di famiglia con sepoltura in terra possono essere tumulate, previa riscossione della relativa tassa di concessione, più salme in sovrapposizione.

Dove fosse già affossata una salma vi è la possibilità di depositare, sotto la superficie del terreno, delle urne cinerarie senza limite di quantità previa riscossione della relativa tassa di concessione. La scadenza della concessione viene calcolata dalla data della sepoltura della prima salma.

Tutti i costi relativi alla tumulazione, in particolare opere da affossatore, smontaggio e allestimento monumenti funebri e incisioni epigrafi, sono di esclusiva competenza e totalmente a carico del concessionario.

Art. 6 Tombe di famiglia con sottostruttura

Le sepolture in questa tipologia di tombe hanno luogo in base all'attribuzione stabilita di comune accordo tra i concessionari ed il Municipio.

La scadenza della concessione viene calcolata dalla data della sepoltura della prima salma o della posa della prima urna.

Tutti i costi relativi alla tumulazione, in particolare opere da affossatore, smontaggio e allestimento monumenti funebri e incisioni epigrafi, sono di esclusiva competenza e totalmente a carico del concessionario.

Le tipologie di tombe di famiglia con sottostruttura sono due:

- a) tomba semplice: è obbligatorio l'allestimento in sovrapposizione di una sottostruttura che possa ospitare al massimo 4 salme oppure un numero imprecisato di urne cinerarie;
- b) tomba doppia: è obbligatorio l'allestimento in sovrapposizione ed affiancata di una sottostruttura che possa ospitare al massimo 12 salme oppure un numero imprecisato di urne cinerarie.

È data la facoltà di allestire la tomba di famiglia per sole urne cinerarie.

Art. 7 Cappelle di famiglia

Le cappelle di famiglia esistenti sono di durata perenne. L'allestimento di nuove cappelle cimiteriali non è consentito.

Art. 8 Loculi per urne cinerarie

I loculi cinerari, che possono essere a parete o interrati, sono delle nicchie in cui vengono depositate le urne cinerarie.

Non sono ammessi resti funebri che non siano ceneri. Eventuali resti provenienti da spurghi dovranno essere precedentemente cremati e poi deposti nei loculi.

La scadenza della concessione viene calcolata a far tempo dall'ultima. La lastra frontale in pietra naturale viene fornita dal Comune.

I costi per la sigillatura, l'incisione o iscrizione delle epigrafi (nome, cognome, data di nascita e della morte), come pure la posa di fotoceramiche, vasi portafiori o simboli religiosi conformi alle prescrizioni del Municipio, sono a carico del concessionario. Eventuali altre epigrafi devono ottenere l'approvazione preventiva del Municipio.

Art. 9 Ossario comunale

Negli ossari comunali vengono depositati tutti i resti provenienti da esumazioni avvenute nei rispettivi cimiteri (frazioni di Ludiano, Malvaglia e Semione), a meno che gli eredi non diano indicazioni diverse.

Vengono depositate anche ceneri da cremazioni su richiesta degli eredi.

E' prevista l'iscrizione esterna dei nominativi dei resti depositati. I costi relativi alla deposizione nell'ossario comunale e all'iscrizione dei nominativi sono assunti dal Comune.

Capitolo III: Concessioni

Art. 10 Procedura

La domanda di concessione va inoltrata in forma scritta al Municipio indicando tipo e luogo della sepoltura richiesta, nome, cognome, attinenza e ultimo domicilio del defunto. Va pure precisato il nominativo e l'indirizzo del concessionario.

In presenza di più richiedenti il Municipio può designare più titolari della concessione in via solidale; uno dei titolari dovrà comunque essere designato rappresentante dei concessionari.

In caso di decesso di un concessionario gli succederanno i suoi eredi. Eventuali accordi tra gli eredi in merito al rilevamento, al loro interno, della concessione, richiedono l'approvazione del Municipio.

Le concessioni diventano definitive unicamente dopo il pagamento della relativa tassa.

Art. 11 Valenza

Con la concessione di una tomba si acquisisce unicamente un diritto d'uso, non la proprietà del terreno che rimane del Comune. La concessione non può pertanto essere ceduta, pignorata o sublocata.

Le concessioni esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento la cui durata non è stata determinata nell'atto di concessione terminano dopo trent'anni dal loro rilascio.

Per necessità di sistemazione o di modifica dei cimiteri o per altre ragioni d'interesse pubblico il Municipio può rientrare in possesso di qualunque parcella o loculo concesso.

Il concessionario dovrà poter ricevere una sistemazione equivalente e il Comune si assumerà tutti gli oneri relativi alla traslazione dei resti come pure alla ricostruzione della tomba o del loculo.

Art. 12 Obbligo di allestimento

Ogni concessionario di un campo o di una tomba di famiglia è tenuto ad allestire un monumento funebre entro 3 anni dalla concessione.

Nel caso in cui il concessionario non ottemperasse a questo obbligo il Municipio provvederà, previa diffida scritta, ad una sistemazione della tomba a spese di quest'ultimo.

Per tutta la durata della concessione i monumenti ed i segni funebri rimangono di proprietà dei concessionari cui spetta l'obbligo di manutenzione. Nel caso in cui tale onere venisse disatteso il Municipio, previa diffida, interverrà con le necessarie misure a spese del concessionario.

Il Municipio avrà cura di salvaguardare il più possibile l'ordine ed il decoro del cimitero. In caso di necessità ha il diritto ed il dovere di intervenire in ogni tempo e di esigere dal concessionario, a sue spese, quanto necessario.

Il Municipio può ordinare lo spurgo dei campi, delle tombe e dei loculi abbandonati a spese dei concessionari.

Art. 13 Durata delle concessioni

Per le concessioni si applica la seguente durata:

- a) sepolture in campo comune: 30 anni non rinnovabili;
- b) tombe di famiglia in terra: 30 anni rinnovabili per ulteriori 20;
- c) tombe di famiglia con sottostruttura: 50 anni rinnovabili per ulteriori 40;
- d) loculi per urne cinerarie: 30 anni rinnovabili per ulteriori 20.

Art. 14 Rinnovo di concessioni

Scaduto il periodo di concessione, al concessionario verrà data la possibilità di richiedere entro il termine di 90 giorni, ove possibile, un rinnovo della concessione o formulare eventuali richieste di trasferimento.

Trascorso tale termine il Municipio avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio in funzione delle necessità del cimitero, di:

- a) concedere un rinnovo della concessione previo il pagamento della relativa tassa oppure
- b) concedere il ritiro delle salme o delle urne e deposizione in altro loco rispettando le normative contemplate nel presente Regolamento.

Non è concessa la possibilità di esumazione e successiva sepoltura in campo comune, eccezione fatta in caso di ricongiungimento familiare.

Le spese di asporto/esumazione dei resti sono a carico dei concessionari.

Art. 15 Abbandoni

Coloro che intendono ritirare salme, urne cinerarie o resti presenti in tombe con sepoltura in terra, tombe di famiglia, cappelle la cui concessione non è ancora scaduta dovranno fare richiesta scritta al Municipio.

Chi richiede l'abbandono deve assumersi la sistemazione dei terreni e la sostituzione a nuovo delle lastre cinerarie in pietra naturale.

Ai concessionari non è riconosciuto alcun rimborso, né parziale né pro-rata della tassa precedentemente pagata.

Art. 16 Scadenza concessione sepulture

Trascorso il periodo di concessione il diritto d'uso cessa ed il terreno ritorna di dominio del Comune che potrà, a suo insindacabile giudizio:

- a) lasciare la tomba inalterata a tempo indeterminato nel caso in cui non si presentasse un'esigenza di spazio per nuove sepolture;
- oppure
- b) procedere con l'avviso di spurgo a norma dell'art. 22.

Non è concessa la possibilità di deporre le ceneri di resti esumati in loculi cinerari.

Eventualmente la deposizione può essere concessa in una tomba fuori dal campo esumato o in un loculo già esistente ed occupato da un'altra urna o feretro. In ogni caso rispettando le normative contemplate nel presente Regolamento.

Art. 17 Scadenza ossario comunale

L'ossario comunale non ha scadenza. Qualora si presentasse la necessità di nuovi spazi, il Municipio può procedere ad eventuali cremazioni di resti presenti nell'ossario inglobando tutti i resti e non singolarmente. Le spese di tale operazione sono a carico del Comune.

Capitolo IV: Inumazioni

Art. 18 Autorizzazione

Nessuna inumazione è concessa senza l'autorizzazione del Municipio. L'assegnazione progressiva dei posti nel campo comune e nei loculi è di esclusiva competenza del Municipio e non è permessa la scelta da parte del concessionario.

Art. 19 Diritto all'inumazione

Nei cimiteri comunali sono accolte le salme, i resti, le ceneri:

- a) di tutte le persone patrizie, attinenti o domiciliate nel territorio comunale;
- b) di tutte le persone decedute sul territorio comunale.

Il Municipio può concedere l'inumazione di persone che, non rientranti nelle precedenti categorie, hanno comunque avuto stretti legami con persone già sepolte nei cimiteri comunali o con il Comune di Serravalle.

Art. 20 Registro inumazioni

Il Municipio tiene, per ogni cimitero, un piano descrittivo delle singole aree ed un registro delle inumazioni con i seguenti dati:

- il numero ed il genere della tomba o loculo cinerario attribuito;
- il cognome e nome, luogo d'attinenza, data di nascita, data di morte del defunto;
- indirizzo dei concessionari conformemente all'autorizzazione rilasciata dalla Cancelleria comunale;
- eventuali esumazioni o abbandoni di tombe/loculi.

Capitolo V: Esumazioni e spurgo

Art. 21 Esumazioni

Qualsiasi esumazione in cimitero deve essere preventivamente approvata dal Municipio. Nessuna esumazione può avvenire entro 20 anni dalla concessione. Eccezioni a questo articolo possono essere concesse dal Municipio previa autorizzazione rilasciata dall'autorità cantonale e di sufficienti garanzie di ottima esecuzione dei lavori di spurgo.

Art. 22 Avviso di spurgo

Il Municipio, rispettate tutte le condizioni di scadenza elencate negli articoli sopraindicati potrà procedere all'avviso di spurgo tramite:

- avviso per forma scritta raccomandata agli eredi quando gli stessi sono rintracciabili per il tramite dell'Ufficio controllo abitanti;
- avviso di spurgo pubblicato all'albo comunale;
- avviso di spurgo pubblicato in cimitero;
- avviso di spurgo pubblicato sul Foglio Ufficiale Canton Ticino.

per permettere ai concessionari di

- asportare il monumento funebre;
- indicare la destinazione dei resti;
- depositare i resti nell'ossario comunale qualora non fosse data altra destinazione.

Trascorsi 30 giorni da tale pubblicazione il Municipio ha la facoltà, nel caso in cui nessun avente diritto facesse uso delle possibilità sopra indicate, di disporre liberamente ed a sue spese degli spazi da spurgare procedendo alla rimozione e relativo allontanamento in discarica dei segni commemorativi e dei monumenti funebri ed alla relativa riesumazione e deposito nell'ossario dei resti esistenti.

A partire dal trentunesimo giorno, nessuna rivendicazione da parte degli eredi potrà più essere presa in considerazione.

Capitolo VI: Norme edilizie e di polizia

Art. 23 Posa lapidi sui muri

Sui muri del Cimitero non possono venir posati o traslati monumenti, lapidi, lastre, ecc. Eccezioni possono avvenire unicamente previa autorizzazione del Municipio.

Art. 24 Doveri dell'addetto alla sepoltura

L'addetto alla sepoltura provvede alle inumazioni e alle esumazioni rispettando le norme indicate nel presente Regolamento.

Le dimensioni delle fosse devono avvenire in base alle norme igieniche vigenti nel Cantone Ticino.

E' permesso l'utilizzo parziale di mezzi meccanici per lo scavo delle fosse.

E' facoltà dell'addetto alla sepoltura scegliere la procedura di sepoltura migliore al fine di garantire un ottimale svolgimento delle esequie.

Art. 25 Feretri e struttura urne cinerarie

Le salme, da inumare in terra, devono obbligatoriamente essere rinchiusi in un feretro di legno dolce di facile decomposizione e biologicamente degradabile.

Le salme, per la sepoltura in tomba con sottostruttura in cemento, devono obbligatoriamente essere rinchiusi in feretri con interni in zinco. Al momento della sepoltura i feretri devono essere muniti di coperchio superiore in legno: non vengono fatte eccezioni a questa regola nemmeno se legate ad esigenze religiose. Ogni feretro può contenere una sola salma. È fatta eccezione per la madre e il neonato morti al momento del parto.

Le urne cinerarie possono essere depositate direttamente nella terra unicamente se in materiale biodegradabile. Per l'utilizzo di altri materiali sarà obbligatoria la posa all'interno di contenitori adeguati debitamente sigillati.

Art. 26 Dimensione monumenti funebri

Per l'allestimento di croci, lapidi, monumenti in pietra naturale posti sulle fosse o sulle tombe di famiglia, occorre inoltrare una richiesta scritta all'Ufficio tecnico comunale.

L'edificazione di nuove opere funerarie deve rispettare le dimensioni dell'area data in concessione nonché tenere conto di un confacente inserimento ambientale nel contesto del campo in cui vengono installate e nei confronti delle opere situate nelle vicinanze, segnatamente allorquando le stesse rientrano nei beni culturali tutelati.

In linea di principio non sono ammesse opere funerarie di altezza superiore a 1.50 m.

Il Municipio può concedere deroghe per opere funerarie di particolare pregio a condizione che l'ubicazione non comprometta le peculiarità sopra menzionate.

Dopo verifica del rispetto delle normative in vigore verrà rilasciata la relativa autorizzazione.

Le ditte terze che si occupano della posa degli stessi dovranno attenersi strettamente alle disposizioni indicate dall'Ufficio tecnico comunale.

In caso di errata posa è facoltà del Municipio, in qualsiasi momento, di far rimuovere e mettere a norma i monumenti.

Art. 27 Disposizione monumenti in pietra naturale

Le croci, le lapidi, i monumenti funebri dovranno essere posati in modo da non poter costituire pericoli per nessuno o provocare danni a terze persone. Sono vietati i cancelli, le croci ecc. a punte aguzze.

Ogni danno che dovesse derivare dalla costruzione, dalla posa di monumenti, lapidi ecc. è a carico di chi lo cagiona, in ultima analisi del proprietario cui appartengono le opere. Il Comune non si assume responsabilità alcuna per danni provocati da terzi a persone, lapidi o monumenti eretti nel cimitero.

Art. 28 Veto lavori

E' vietato lavorare lapidi, monumenti funebri o altro all'interno del cimitero. Fanno eccezione opere di restauro e di rifinitura che per loro natura non possono essere eseguite altrove.

Alla vigilia della Festa di Ognissanti è proibito nel cimitero qualsiasi lavoro che ecceda l'ordinaria pulizia ed ornamento delle tombe.

Art. 29 Pulizia e manutenzione

Il cimitero va tenuto costantemente pulito in tutta la sua estensione.

Materiali e detriti di ogni sorta dipendenti da lavori nel cimitero vanno man mano asportati dagli interessati onde evitare ogni possibile ingombro.

Anche le adiacenze sono da mantenere pulite e decenti.

La regolare manutenzione di monumenti, lapidi, croci ecc. è a carico dei concessionari.

Quando tale manutenzione facesse difetto il Municipio vi provvederà d'ufficio a loro spese.

Art. 30 Coltivazione fiori ed arbusti

Sulle tombe potranno essere coltivati fiori e arbusti sempreverdi purché mantenuti in modo che non abbiano ad espandersi con il fusto o con il fogliame al di fuori del perimetro assegnato e di un'altezza massima di 1.20 m.

In caso contrario o quando queste coltivazioni fossero di impedimento alla viabilità nel cimitero, il Municipio, previo avviso agli interessati, adotta gli opportuni provvedimenti.

Art. 31 Accesso al cimitero

L'accesso al cimitero è libero a tutte le persone. Di regola è vietato l'ingresso al cimitero ai fanciulli che non sono accompagnati da persone adulte.

È assolutamente vietata l'introduzione di animali nel cimitero.

Il Municipio ha la facoltà di ordinare la chiusura a chiave del cimitero e di fissare orari d'accesso.

Sono ammessi solo veicoli funebri o adibiti all'esecuzione di lavori cimiteriali. L'accesso fuori dagli orari prescritti è consentito unicamente a personale operante nel settore funerario o cimiteriale previo accordo dell'Ufficio tecnico comunale.

Art. 32 Servizio funerario / requisiti di materiali

Il servizio funerario è lasciato alla competenza degli eredi, di eventuali rappresentanti del defunto o di chi per essi.

Il Municipio provvede solo in caso di mancanza di una di queste figure.

Art. 33 Deposizione di urne cinerarie

Per depositare le urne cinerarie nei loculi cinerari o nelle tombe di famiglia è necessario il consenso del Municipio.

La data e l'ora della deposizione dovranno essere comunicati alla Cancelleria comunale. Quando possibile è prevista la presenza di un addetto comunale.

Art. 34 Sorveglianza

La sorveglianza del cimitero comunale dovrà assicurare:

- l'esecuzione di opere di inumazione/esumazione in base alle disposizioni municipali;
- la tenuta e l'aggiornamento dei registri inerenti ai decessi e le inumazioni in cimitero;
- il rispetto delle norme contemplate nel presente Regolamento.

Art. 35 Infrazioni

Qualsiasi azione non conforme al presente Regolamento costituisce infrazione al medesimo ed è punibile dal Municipio con una multa da CHF 100.00 a CHF 10'000.00 da raddoppiarsi in caso di recidiva. Sono inoltre riservate l'azione civile e quella penale.

Capitolo VII: Camera mortuaria

Art. 36 Camera mortuaria

Nella camera mortuaria possono essere deposte, in attesa della sepoltura o della cremazione, la salma:

- di persone domiciliate o dimoranti nel Comune;
- di persone attinenti del Comune;
- di persone morte nel Comune.

In casi particolari possono essere autorizzate occupazioni di salme di altri Comuni, ritenuta la disponibilità della camera.

In caso di più decessi l'uso della camera avviene per priorità temporale, fa stato il certificato di decesso timbrato dal medico.

Capitolo VIII: Tasse

Art. 37

Tombe in campo comune

Concessione non rinnovabile:			
Residenti e attinenti	CHF		200.00
Altri	CHF		400.00
Addetto alla sepoltura	CHF		500.00

Tombe di famiglia con sepoltura in terra

Concessione di 30 anni + 20 di rinnovo, la prima volta e ad ogni rinnovo:			
Residenti e attinenti	CHF		500.00
Altri	CHF		600.00

Tombe di famiglia con sottostruttura

Concessione di 50 anni + 40 di rinnovo, la prima volta per tomba semplice con 4 posti:			
Residenti e attinenti	CHF		1'000.00
Altri	CHF		2'000.00

La prima volta per tomba doppia con 12 posti:			
Residenti e attinenti	CHF		2'000.00
Altri	CHF		4'000.00

Rinnovo per ogni categoria	CHF		1'000.00
----------------------------	-----	--	----------

Loculi per urne cinerarie

Residenti e attinenti:			
Per prima urna	CHF		500.00
Rinnovo e seconda urna	CHF		350.00

Altri:			
Per prima urna	CHF		750.00
Rinnovo e seconda urna	CHF		400.00

Sepoltura di urne in tomba esistente

Residenti e attinenti	CHF		200.00
Altri	CHF		400.00

Le spese di smontaggio e rimontaggio del monumento funebre sono a carico dei concessionari.

Ossario comunale

Esente tassa

Deposito di salme nella camera mortuaria

Forfait	CHF		100.00
---------	-----	--	--------

Approvazione progetti e schizzi monumenti funebri

A richiesta

CHF

50.00

Capitolo IX: Disposizioni finali

Art. 38 Diatribe

Per quanto non previsto dal presente Regolamento è data facoltà al Municipio di decidere eventuali casi controversi. Saranno prioritariamente considerati il decoro e le peculiarità del cimitero comunale.

Art. 39 Deroghe

In via del tutto eccezionale o in presenza di una situazione grave ed inconsueta, è data facoltà al Municipio di concedere delle deroghe o delle eccezioni a tutti gli articoli contemplati nel presente Regolamento.

Art. 40 Applicazione

Il presente Regolamento si applica immediatamente dopo l'approvazione del Consiglio comunale di Serravalle e la ratifica da parte della Sezione degli enti locali. Esso sostituisce ed annulla i vecchi Regolamenti di Ludiano, Malvaglia e Semione.

Per il Consiglio comunale:

Il presidente
Bazzi Massimo

Il segretario
Andreoli Curzio

Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 15.12.2014.

Approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione N. del 201...

Indice dei contenuti		Pag.
<u>Capitolo I</u>	<u>Disposizioni generali</u>	1
Art. 1	Oggetto	
Art. 2	Competenze	
<u>Capitolo II</u>	<u>Composizione dei cimiteri</u>	2
Art. 3	Suddivisione dei cimiteri	
Art. 4	Sepulture in campo comune	
Art. 5	Tombe di famiglia con sepulture in terra	
Art. 6	Tombe di famiglia con sottostruttura	
Art. 7	Cappelle di famiglia	
Art. 8	Loculi per urne cinerarie	
Art. 9	Ossario comunale	
<u>Capitolo III</u>	<u>Concessioni</u>	4
Art. 10	Procedura	
Art. 11	Valenza	
Art. 12	Obbligo di allestimento	
Art. 13	Durata delle concessioni	
Art. 14	Rinnovo delle concessioni	
Art. 15	Abbandoni	
Art. 16	Scadenze concessioni sepulture	
Art. 17	Scadenza ossario comunale	
<u>Capitolo IV</u>	<u>Inumazioni</u>	6
Art. 18	Autorizzazione	
Art. 19	Diritto all'inumazione	
Art. 20	Registro inumazioni	
<u>Capitolo V</u>	<u>Esumazioni e spurgo</u>	7
Art. 21	Esumazioni	
Art. 22	Avviso di spurgo	
<u>Capitolo VI</u>	<u>Norme edilizie e di polizia</u>	7
Art. 23	Posa lapidi sui muri	
Art. 24	Doveri dell'addetto alla sepoltura	
Art. 25	Feretri e struttura urne cinerarie	
Art. 26	Dimensioni monumenti funebri	
Art. 27	Disposizione monumenti in pietra naturale	
Art. 28	Veto lavori	
Art. 29	Pulizia e manutenzione	
Art. 30	Coltivazione fiori ed arbusti	
Art. 31	Accesso al cimitero	
Art. 32	Servizio funerario / requisiti di materiali	
Art. 33	Deposizione di urne cinerarie	
Art. 34	Sorveglianza	
Art. 34	Infrazioni	

<u>Capitolo VII</u>	<u>Camera mortuaria</u>	10
Art. 36	Camera mortuaria	
<u>Capitolo VIII</u>	<u>Tasse</u>	11
Art. 37	Tombe in campo comune	
	Tombe di famiglia con sepoltura in terra	
	Tombe di famiglia con sottostruttura	
	Sepoltura di urne in tomba esistente	
	Addetto alla sepoltura	
	Ossario comunale	
	Deposito di salme nella camera ardente	
	Approvazione progetti e schizzi monumenti funebri	
<u>Capitolo IX</u>	<u>Disposizioni finali</u>	12
Art. 38	Diatrube	
Art. 39	Deroghe	
Art. 40	Applicazione	